



**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA
GIURIDICA FINALIZZATA ALLA PREDISPOSIZIONE DI
UN REGOLAMENTO RELATIVO AGLI INCENTIVI ALLE
FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D. LGS. 36/2023**

PREMESSA	3
ART. A1 – STAZIONE APPALTANTE	3
ART. A2 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO	3
ART. A3 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO	3
ART. A5 – ESCLUSIONE GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	4
ART. A6 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E ONERI CONTRATTUALI	4
ART. A7 – FATTURAZIONE E OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’	4
ART. A8 – RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE	4
ART. A9 – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO NELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO	5
ART. A10 – MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	5
ART. A11 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI	6
ART. A12 – DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016	6
ART. A13 - SICUREZZA E RISERVATEZZA	6
ART. A14 – VERIFICHE E CONTROLLI SULL’ESECUZIONE	7
ART. A15 - PENALI	7
ART. A16 - MODIFICHE CONTRATTUALI	8
ART. A17 – CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI	8
ART. A18 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO	9
ART. A19 – SUBAPPALTO	9
ART. A20 - FORO COMPETENTE	10
ART. A21 - DISPOSIZIONI FINALI	10
PARTE PRESTAZIONALE (B)	11
ART. B1 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	11
ART. B1.1 – FASE 1. Redazione parere <i>pro veritate</i>	11
ART. B1.2 – FASE 2. Assistenza alla redazione degli atti conseguenti	12
ART. B2 – TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	12
Tabella 1 - Termini di esecuzione	12

PARTE DESCRITTIVA (A)

PREMESSA

Il nuovo Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. 36/2023, ha incluso gli enti concedenti tra le pubbliche amministrazioni tenute all'erogazione di incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche ai propri dipendenti.

Considerato che ATERSIR non ha finora proceduto a dotarsi di un atto che regolamenti l'erogazione di tali incentivi, e dato l'impatto che le novità normative possono avere sul funzionamento dell'Agenzia, risulta necessario addivenire a un'analisi esauriente sul tema e alla conseguente predisposizione di un regolamento relativo agli incentivi per funzioni tecniche relative agli appalti e alle concessioni affidati dall'Ente.

La consulenza giuridica oggetto del presente appalto dovrà tenere in conto le peculiarità di ATERSIR e degli affidamenti da questa gestiti, in particolar modo la specifica normativa che regola le varie fasi di affidamento dei servizi pubblici locali (servizio rifiuti e servizio idrico integrato).

ART. A1 – STAZIONE APPALTANTE

La Stazione appaltante è l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (di seguito "ATERSIR" o "Agenzia"), via Cairoli 8/f 40121, Bologna, codice fiscale 91342750378.

ART. A2 – OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Il presente Capitolato disciplina l'affidamento del servizio di consulenza giuridica (CPV 79111000-5 "Servizi di consulenza giuridica"), finalizzato alla predisposizione di un regolamento relativo agli incentivi alle funzioni tecniche, disciplinati dall'art. 45 del D. Lgs. 36/2023.

ART. A3 – DURATA DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento avrà durata di 6 mesi a decorrere dalla stipula. Le attività dovranno svolgersi entro i termini esposti nella tabella di cui all'art. B2 della parte prestazionale del presente capitolato.

ART. A4 – IMPORTO MASSIMO STIMATO DELL'AFFIDAMENTO

L'importo complessivo posto a base di gara è pari a € 22.000,00, oltre a cassa professionale e IVA. L'importo è stato determinato dal RUP stimando un costo all'ora di € 250,00, per un totale di ore lavorative stimate pari a 88.

Ai sensi dell'art. 14, c. 4 del D. Lgs. 36/2023, il valore globale dell'appalto, comprensivo delle opzioni di cui all'art. A16, è pari a 26.400,00.

Trattandosi di prestazioni di natura intellettuale, non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis

del D. Lgs. 81/2008 e non sono stati individuati costi per la sicurezza di tipo interferenziale non soggetti a ribasso.

ART. A5 – ESCLUSIONE GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 53 c. 4, primo periodo, del D. Lgs. 36/2023, tenuto conto dell'importo complessivo e della ridotta durata del contratto, non è richiesta la presentazione della garanzia definitiva.

ART. A6 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E ONERI CONTRATTUALI

Il contratto sarà sottoscritto dalla Dirigente dell'Area Amministrazione e Gestione Risorse, Dott.ssa Ifigenia Leone.

Tutte le spese afferenti alla stipula del contratto saranno a carico dell'affidatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione. Rientrano in tali oneri l'imposta di bollo per la stesura del contratto e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.

La stipula del contratto è subordinata alla costituzione della garanzia definitiva.

ART. A7 – FATTURAZIONE E OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'

La fatturazione avverrà in due tranches, con le seguenti modalità:

- una prima tranche pari al 50% dell'importo di aggiudicazione a conclusione della prestazione di cui all' art. B1.1;
- una seconda tranche pari al 50% dell'importo di aggiudicazione a conclusione della prestazione di cui all' art. B1.2.

La fattura in formato elettronico dovrà essere intestata ad ATERSIR e inviata attraverso il Sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La fattura elettronica dovrà riportare i dati di seguito indicati:

- il Codice univoco ufficio: UFAEH8
- il CIG dell'affidamento
- il riferimento alla determina di aggiudicazione, all'impegno di spesa e ogni altro elemento che sarà comunicato dalla stazione appaltante all'avvio del contratto.

Il pagamento della fattura sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

L'aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. A8 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi al servizio oggetto del contratto nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria od opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'appaltatore garantisce l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto della normativa vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei documenti di gara.

L'appaltatore si impegna inoltre ad osservare tutte le norme tecniche e/o di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla formulazione dell'offerta. L'appaltatore si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'appaltatore sarà considerato responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati alle persone (compreso il personale impiegato) ed alle cose, sia di ATERSIR che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata la stazione appaltante da ogni responsabilità ed onere.

ART. A9 – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'organizzazione delle risorse umane, rimanendo responsabile sia del rispetto delle obbligazioni contrattuali verso l'Agenzia che della normativa contrattuale in materia di lavoro verso i propri dipendenti.

L'appaltatore dovrà impiegare nell'esecuzione dell'appalto personale qualificato e idoneo a svolgere le relative funzioni.

L'appaltatore dovrà applicare nei riguardi dei propri dipendenti le disposizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, assolvere a tutti gli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso. L'appaltatore dovrà rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

L'appaltatore dovrà rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci; dovrà inoltre rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale. L'appaltatore è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al presente appalto. Dovrà provvedere all'adeguata formazione del personale addetto in materia di sicurezza e igiene del lavoro e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

ART. A10 – MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

In applicazione del D. Lgs. n. 81/2008, l'appaltatore mette in campo tutte le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e cura gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, compresa ogni azione volta ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori dei diversi soggetti che possono essere coinvolti nel servizio.

Resta fermo l'obbligo per l'esecutore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

L'appaltatore è tenuto nei confronti dei propri dipendenti all'informazione e alla formazione sui rischi specifici propri, nonché sul corretto impiego delle attrezzature utilizzate, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente, ivi compreso l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.

ART. A11 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Il Contraente si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il Codice di comportamento nazionale, emanato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, che prevede i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta per i dipendenti pubblici, nonché il Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante, reperibile sul portale istituzionale di ATERSIR al seguente indirizzo: https://amministrazionetrasparente.atersir.it/sites/atersir/files/atti-documenti/DeliberazioniDelConsiglioDAmbito_CAMB-110-2024-combinato.pdf

ART. A12 – DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016

In esecuzione del presente contratto, il fornitore effettua il trattamento di dati personali di titolarità dell'Ente in aderenza al Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e in conformità di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018. Il fornitore è designato da ATERSIR quale soggetto esterno Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR.

ART. A13 - SICUREZZA E RISERVATEZZA

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione di ATERSIR.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza di cui al paragrafo precedente e risponde nei confronti del Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei precedenti punti, ATERSIR ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'operatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

ART. A14 – VERIFICHE E CONTROLLI SULL'ESECUZIONE

L'esecuzione del servizio è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

La verifica di conformità finale è avviata entro venti giorni dall'ultimazione della prestazione.

Le verifiche di conformità parziali verranno condotte nel corso dell'esecuzione del contratto trattandosi di appalto di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel capitolato in relazione agli stati di avanzamento che giustificano pagamenti parziali.

L'amministrazione si riserva di condurre la verifica di conformità nel corso dell'esecuzione in ogni caso in cui ne ravvisi l'opportunità.

Nel caso in cui insorgano contestazioni sul servizio il RUP formula la contestazione all'appaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

A seguito delle suddette contestazioni e in mancanza di adeguate giustificazioni da parte dell'appaltatore, la stazione appaltante potrà stabilire l'applicazione delle penali previste all'art. A15 o, nei casi previsti, disporre la risoluzione del contratto.

ART. A15 - PENALI

L'appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni con correttezza e buona fede.

In caso di inadempimenti, ritardi o non conformità del servizio il RUP può procedere all'applicazione di penali. In ogni caso, l'applicazione di una penale non esime dall'adempimento della prestazione e resta inoltre impregiudicato in ogni caso, il diritto per la stazione appaltante di esperire azione per ottenere il risarcimento di ogni eventuale danno causato dall'appaltatore nell'esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario, nell'esecuzione del servizio, avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge e le disposizioni dei documenti di gara.

Ove l'operatore economico non attenda agli obblighi imposti per legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni dei documenti di gara, è tenuto al pagamento di una penale che varia secondo la gravità dell'infrazione - determinata ad insindacabile giudizio dell'amministrazione - da un minimo dello 0,3 a un massimo dell'1 per mille dell'importo per ogni giorno di ritardo nel termine delle singole attività rispetto alle tempistiche previste nel cronoprogramma, ai sensi dell'art. 126 co. 1 del D. Lgs. 36/2023.

L'ammontare delle penali applicate sarà portato in detrazione dai corrispettivi spettanti all'appaltatore sulle fatture ancora da pagare. Al verificarsi dell'inadempimento il RUP invierà tempestivamente comunicazione all'appaltatore con richiesta di conformarsi alle prescrizioni contrattuali e di addurre le proprie giustificazioni entro il termine assegnato

(in relazione anche all'urgenza dell'adempimento). Qualora l'appaltatore non adduca accettabili giustificazioni, la stazione appaltante applicherà la penale.

ART. A16 - MODIFICHE CONTRATTUALI

Nel corso dell'esecuzione del contratto sono ammesse modifiche contrattuali nei casi e nei termini previsti dall'art. 120 e dall'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023.

In particolare, ai sensi dell'art. 120, co. 9 del D. Lgs. 36/2023, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste dal contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. A17 – CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI

È stabilita la seguente clausola di revisione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs. 36/2023.

Il contratto può essere modificato, senza apportare alterazioni alla natura generale dello stesso, in caso di particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione del costo del servizio in aumento o diminuzione superiore al 5%. In tali casi la revisione dei prezzi opera nella misura del 80% del valore eccedente la variazione del 5 per cento, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione del prezzo, ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b) del codice, sarà utilizzato l'indice sintetico dei prezzi alla produzione dei servizi avente il seguente codice univoco: 691_692 – 702 “Attività legali, contabilità, consulenza gestionale” (associato al cpv di riferimento per il presente affidamento, 79111000-5 “Servizi di consulenza giuridica”, come previsto dall'Allegato II.2-bis, Tabella D.1. del D. Lgs. 36/2023).

Qualora la revisione dei prezzi venga richiesta dall'affidatario, questi deve inviare comunicazione formale a mezzo PEC, motivando e dando evidenza delle variazioni di prezzi intercorse e della loro effettiva incidenza sul costo dell'appalto. Al ricevimento della richiesta, il RUP, supportato eventualmente dal DEC, conduce apposita istruttoria al fine di verificare le condizioni di mercato e pertanto le variazioni percentuali dei singoli prezzi.

Il RUP si pronuncerà con atto motivato, comunicato a mezzo PEC all'appaltatore, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di richiesta di integrazioni o chiarimenti all'appaltatore, il termine di cui sopra si intenderà sospeso e riprenderà a decorrere dalla ricezione della relativa risposta.

La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di procedere autonomamente a una verifica dell'andamento dei prezzi.

Le eventuali variazioni dei prezzi si intendono esecutive a decorrere dalla data di esecutività dell'atto di revisione dei prezzi disposto dal RUP.

ART. A18 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Oltre a quanto previsto in generale dal D. Lgs. n. 36/2023 e dal Codice Civile in caso di inadempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023 costituiscono motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi:

1. modifica sostanziale del contratto o superamento di soglie che, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023, avrebbero richiesto una nuova procedura di appalto;
2. l'appaltatore si è trovato al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 94 co. 1 del D. Lgs. n. 36/2023;
3. grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. n. 36/2023;
4. provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e relative misure di prevenzione, o sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D. Lgs. n. 36/2023;
5. grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
6. grave danno all'immagine dell'Agenzia;
7. ogni altra ipotesi espressamente prevista nel presente documento.

Integra grave inadempimento di cui al punto 5 del presente articolo, l'applicazione di penali di cui all'art. A15 del presente Capitolato che, sommate, superino il 10% dell'importo totale del contratto.

Nel caso di cui al punto 5, il DEC formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni, per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, o scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto.

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto per responsabilità dell'appaltatore, per qualsiasi motivo, l'Amministrazione, oltre a procedere all'immediata escussione della cauzione prestata dall'appaltatore, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

Il recesso è disciplinato dall'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023. La stazione appaltante esercita tale facoltà per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

ART. A19 – SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei modi e termini previsti dall'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 che si richiama integralmente per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo.

Il subappalto è ammesso qualora all'atto dell'offerta l'appaltatore abbia indicato esattamente le parti di servizio che intende subappaltare e trasmetta alla stazione appaltante, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni, la seguente documentazione:

- richiesta di autorizzazione al subappalto;
- contratto di subappalto, indicante in maniera puntuale l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici e contenente clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 119 co. 2 bis;
- dichiarazione resa dal subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D. Lgs. n. 36/2023.

L'appaltatore dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori per i quali si sia verificata la sussistenza dei motivi di esclusione.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore quando la natura del contratto lo consente.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'appaltatore deve inoltre comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, tutti i sub-contratti che non sono subappalti stipulati per l'esecuzione dell'appalto indicando: il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio/fornitura affidati ed eventuali modificazioni.

ART. A20 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che emergesse in relazione al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

ART. A21 - DISPOSIZIONI FINALI

Al contratto, oltre alle disposizioni di cui al presente capitolato d'appalto si applicano: le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici, le disposizioni di cui al Codice civile per la parte relativa alla disciplina dei contratti e le eventuali ulteriori normative speciali nazionali o comunitarie inerenti le specifiche prestazioni oggetto del contratto.

PARTE PRESTAZIONALE (B)

ART. B1 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

È oggetto del presente affidamento il servizio consistente:

- 1) nell'attività di consulenza giuridica, preordinata alla formulazione di un parere *pro veritate* in merito alle modalità di applicazione ad ATERSIR della normativa relativa agli incentivi tecnici di cui all'art. 45 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- 2) nella attività di assistenza giuridica, in relazione alla redazione di un regolamento, e dei conseguenti atti deliberativi, che disciplini tutti gli aspetti relativi al funzionamento di detti incentivi per gli affidamenti svolti da ATERSIR.

ART. B1.1 – FASE 1. Redazione parere *pro veritate*

La prima fase del servizio consta nella formulazione di un parere in merito alla corretta applicazione degli incentivi alle funzioni tecniche, disciplinati dall'art. 45 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., agli affidamenti svolti da ATERSIR (sia appalti che concessioni di servizi), con riferimento anche ai più recenti orientamenti giurisprudenziali.

In particolare, dovranno essere analizzati i seguenti aspetti:

- applicabilità alle concessioni affidate da ATERSIR in materia di Servizio Idrico Integrato e di Servizio Gestione Rifiuti Urbani;
- applicabilità ad appalti di beni e servizi sottosoglia;
- valutazione delle modalità con le quali devono essere declinate le previsioni relative agli incentivi negli atti e nella documentazione di gara;
- individuazione di quali risorse debbano essere utilizzate per coprire gli oneri relativi alle attività tecniche, considerate le modalità di finanziamento proprie dell'Agenzia;
- individuazione all'interno dell'organigramma dell'Agenzia del personale che svolge funzioni tecniche incentivabili e possibili criteri di riparto degli incentivi, comprensivi delle modalità di determinazione della differente gradazione degli importi da corrispondere in base alle funzioni svolte;
- modalità e tempistiche di erogazione al personale, con riferimento anche alle varie fasi dell'affidamento e tenuto conto anche della durata pluriennale delle concessioni affidate da ATERSIR;
- applicabilità ad affidamenti già avviati prima dell'approvazione del regolamento, aggiudicati in vigenza del D. Lgs. 36/2023, quantomeno per le annualità di esecuzione rimanenti;
- destinazione delle risorse di cui al co. 5 art. 45 del Codice dei contratti, con particolare riferimento agli obblighi assicurativi del personale.

ART. B1.2 – FASE 2. Assistenza alla redazione degli atti conseguenti

A seguito del completamento della redazione del parere, l'affidatario dovrà sottoporre i risultati dell'approfondimento giuridico svolto all'Agenzia e fornire assistenza giuridica e supporto alla stessa ai fini della redazione del regolamento e dei conseguenti atti deliberativi. Il regolamento dovrà disciplinare tutti gli aspetti elencati all'art. B1.1 e quant'altro fosse emerso in fase di redazione del parere, e dovrà essere declinato specificatamente sulla realtà organizzativa di ATERSIR.

ART. B2 – TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

I tempi di esecuzione delle attività sono indicati nel cronoprogramma che segue.

Tabella 1 - Termini di esecuzione

Fase	Inizio esecuzione	Termine conclusione
Fase 1	Stipula contratto	60 gg
Fase 2	Conclusione fase 1	120 gg